



## **CODICE DEONTOLOGICO** **B.T.I. - BroadcasTeam Italia**

Il Codice Deontologico costituisce l'insieme dei principi, delle norme e delle regole comportamentali che ogni professionista associato B.T.I si impegna a rispettare. L'adesione all'associazione presuppone la integrale ed incondizionata accettazione delle norme riportate nello Statuto, nel Regolamento e nel presente Codice deontologico.

### **1. PRINCIPI GENERALI**

- A) Il socio BTI è un professionista ai sensi della legge 4/2013 e si impegna ad esercitare la propria professione nel rispetto e nei limiti della predetta Legge;
- B) Svolge professionalmente l'incontro e la relazione utilizzando le sole tecniche che gli competono senza mai sconfinare nell'ambito di attività e professioni di cui non detiene competenze e titoli.
- C) Ha il dovere di fornire al cliente/utente una descrizione ed immagine di sé e della sua professione chiara e precisa. In particolare gli è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che crei un'aspettativa fuorviante nell'utente.
- D) Evita l'utilizzo di terminologia che possa creare confusione o possa indurre l'utente a fraintendimenti.
- E) Ha il dovere di adempiere all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento.
- F) L'associato BTI può aderire ad altre Associazioni aventi obiettivi analoghi e/o configgenti a quelli di BTI previo preventivo consenso formale del Consiglio direttivo.

### **RAPPORTI CON I CLIENTI**

- A) È tenuto a prospettare e rappresentare in anticipo rispetto alla prestazione, con semplicità e chiarezza, la metodologia e le potenzialità, l'efficacia e le finalità del lavoro al fine di evitare dubbi interpretativi nell'utente/cliente;
- B) Pattuisce il proprio compenso con il cliente prima dell'inizio della prestazione, rappresentando con chiarezza tempi e modalità dei pagamenti. Non accetta compensi iniqui e che, comunque, non siano proporzionati alla qualità e quantità del lavoro e siano lesivi della dignità professionale.
- C) Nel libero esercizio della propria professione può rifiutare le proprie prestazioni nel caso in cui ravvisi la possibilità che ciò costituisca violazione di Legge o di norme regolamentari e/o deontologiche;
- D) È tenuto al segreto professionale, e con lui i suoi collaboratori, su fatti e notizie riguardanti i clienti.

Rispetta la privacy del cliente, attendendosi scrupolosamente alla normativa vigente, non ne divulga né direttamente né a mezzo terzi notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza del rapporto professionale, salvo in casi in cui vi sia obbligato per Legge.

### **RAPPORTI CON I COLLEGHI**

- A) Opera e si rivolge con la massima correttezza, trasparenza e solidarietà professionale nei confronti dei colleghi e collaboratori, adottando un comportamento volto alla disponibilità ed alla collaborazione;
- B) Può accettare di eseguire la prestazione in favore di un cliente già assistito da un collaboratore o collega solo quando sia questo ultimo ad indirizzarglielo o nel caso siano stati definiti a tutti gli effetti i rapporti in essere tra le parti suddette.
- C) Promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni e Enti diversi, in un'ottica di miglioramento ed aggiornamento.

- D) Mantiene alti la dignità ed il decoro della professione e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di concorrenza sleale ed ispirato da disonestà, inganno o frode.
- E) Adotta, sia con i colleghi che con i clienti, comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l'immagine del collega e dell'Associazione.

#### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- A) Ogni associato si impegna ad attenersi e a rispettare le norme contenute nel Codice Deontologico.
- B) Ogni associato che viene a conoscenza di comportamenti che costituiscono violazione delle norme previste nello Statuto, Regolamento e al presente Codice o che si ritengano comunque lesive degli interessi dell'associazione, deve segnalarlo tempestivamente agli organi preposti all'interno dell'Associazione e con le modalità previste. (secondo quanto previsto all'art.17 del Regolamento di BTI – Broadcasteam Italia).
- C) L'inosservanza delle norme da parte dei soci sarà oggetto di verifica e di procedimento disciplinare secondo quanto previsto all'art. 17 del Regolamento di BTI – Broadcasteam Italia;
- D) Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai soci, tenuto conto della gravità della violazione accertata e secondo un principio di gradazione sono come da art. 18 del Regolamento di BTI – Broadcasteam Italia:
- **avvertimento:** ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito.
  - **la censura:** ovvero una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso
  - **la sospensione** dall'associazione: quando sia accertata una grave violazione da parte dell'associato che, tuttavia, non comporti la espulsione; può essere comminata per un periodo massimo di un anno.
  - **la espulsione dall'associazione:** quando sia accertata una violazione che abbia compromesso gravemente gli interessi, scopi e finalità dell'associazione da non consentire più la permanenza del socio all'interno del consesso associativo.
- Il socio espulso non ha diritto di restituzione della quota versata.
- E) Le norme del Codice Deontologico vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo.